

- COMUNE DI AULETTA -

Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ESENZIONI ED
AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE**

Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 24/3/99



TITOLO I **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.**

Articolo 1

Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina le esenzioni e le agevolazioni fiscali e tariffarie del Comune di Auletta.

Articolo 2

Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni fiscali.

1. Ai fini del presente regolamento, per esenzioni ed agevolazioni fiscali si intendono quelle concernenti i seguenti tributi comunali:
 - l'imposta comunale sugli immobili;
 - l'imposta di pubblicità;
 - i canoni di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto;

Articolo 3

Ambito di applicazione delle esenzioni e delle agevolazioni tariffarie.

1. Ai fini del presente regolamento, per esenzione ed agevolazione tariffarie si intendono quelle concernenti le seguenti entrate comunali:
 - i canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4, adottata in data 24/3/99;
 - i canoni per la somministrazione dell'acqua per usi civili, di cui alla delibera di G.C. n. 48 del 16/3/99;
 - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, di cui al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5, adottata in data 24/3/99;

TITOLO II **AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE .**

Articolo 4

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (" ONLUS ").

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art.10 del decreto legislativo 4/12/1997, n. 460 :
 - godono della riduzione al 50% di tutti i canoni e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. L'esenzione si applica a condizione che l'ONLUS dimostri d'aver effettuato la comunicazione di cui all'art.11, comma 2, del medesimo decreto, e fino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.
3. I funzionari responsabili dell'applicazione dei tributi comunali verificano annualmente la sussistenza del diritto all'agevolazione mediante controlli sistematici presso l'anagrafe delle ONLUS. Essi hanno anche il potere di inviare alle ONLUS questionari per la richiesta di dati, informazioni e documenti rilevanti per l'applicazione dei benefici. I controlli dei funzionario responsabili dell'applicazione dei tributi comunali sono efficaci

anche nei riguardi dei benefici tariffari.

Articolo 5

Soggetti in disagiate condizioni economiche e sociali.

1. Le persone fisiche residenti nel territorio comunale in disagiate condizioni economiche e sociali:
 - godono della riduzione al 15% dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali di cui all' art.3 del presente regolamento.
2. Si considerano in condizioni economiche e sociali disagiate le persone fisiche che si trovano in una delle seguenti situazioni:
 - a) occupano a scopo abitativo unità immobiliari classificate in categorie catastali " A/5 " (" abitazioni ultrapopolari ") e non possiedono altri redditi diversi da quelli di cui alla successiva lettera b);
 - b) essi ed i componenti del proprio nucleo familiare sono titolari di pensioni di qualsiasi specie di ammontare annuale complessiva non superiore a lire 16.000.000 oppure da oltre due anni fruiscono del trattamento di mobilità o della cassa integrazione guadagni per ammontare annuale complessivo non superiore lire 12.000.000 ;
 - c) essi ed i componenti del proprio nucleo familiare non possiedono beni immobili e diritti reali immobiliari di valore superiore a lire 50.000.000 determinato secondo le disposizioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, non hanno redditi propri di natura stabile e continuativa diversi da quelli alla precedente lettera b), e non esercitano in alcun modo attività a carattere commerciale, artistico o professionale.
1. Per l'ammissione ai benefici i responsabili richiederanno all'interessato almeno una volta all'anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 4/01/1968, n. 15 e L. 127/97, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Richiederanno inoltre informazioni tramite il Comando di Polizia urbana sul tenore di vita dell'interessato e dei suoi familiari - dedotto anche dai consumi di acqua, energia elettrica, telefono e simili rilevati dalle fatture periodiche, nonché dalla disponibilità di autovetture e motocicli eccedenti 1 unità - e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Articolo 6

Agevolazioni fiscali per favorire l'occupazione.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo occupazionale, le imprese e gli esercenti attività di lavoro autonomo sono esenti dai tributi inerenti all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo per il periodo di tempo nel quale hanno incrementato di almeno il 20% i propri livelli occupazionali rispetto al numero medio dei dipendenti occupati nel biennio 1997-1998. Fra i dipendenti assunti che incrementano i livelli occupazionali si considerano solo quelli iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune anteriormente al 1998.
2. Se l'incremento è inferiore alla percentuale indicata nel comma uno, il contribuente ha diritto ad uno sgravio proporzionale dei tributi.
3. Ai fini della presente disposizione, sono incluse nelle unità lavorative occupate anche quelle assunte con i benefici dell'art. 4 della legge 27/12/1997, n. 449, nonché i soggetti inquadrati come:
 - apprendisti;
 - dipendenti con contratto di formazione e lavoro e borsa lavoro, e con piani di

- inserimento professionale di cui al Decreto legge 16/05/1994, n. 299;
- dipendenti con contratto ad orario parziale (" partime"), di cui all'art.5 del decreto- legge 30/10/1984, n. 726, convertito dalla legge 19/12/1984, n. 863.
4. Il diritto all'esenzione od allo sgravio parziale è esercitato a condizione che l'interessato ne faccia domanda al Comune al momento nel quale l'incremento occupazionale si è verificato, e documenti contestualmente l'anzidetto incremento con idonea certificazione dell'Ispettorato del lavoro o di una professionista esercente la professione di dottore o di ragioniere commercialista o di consulente del lavoro. Se la certificazione è rilasciata da un professionista, alla stessa vanno allegati i necessari documenti probatori (fotocopie di denunce ad istituti assicurativi o ai fini fiscali, fotocopie dei libri paga e matricola, certificate conforme ai documenti originali degli stessi professionisti, e simili).
5. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e della certificazione il Comune comunica la percentuale di riduzione spettante, con provvedimento di validità di mesi 12. Alla fine del periodo di validità del provvedimento, l'interessato deve rinnovare la procedura di cui al comma precedente.

Articolo 7

Agevolazioni fiscali per favorire le iniziative produttive.

1. Sono esenti dal pagamento dei tributi comunali:
- i soggetti iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune prima del 1998 ammessi ai benefici di cui all'art. 9-Septies del decreto legge 1° ottobre 1996 n. 510;
 - le società, anche cooperative, ammesse ai benefici di cui al Decreto Ministeriale 24 novembre 1994 n. 695, a condizione che la maggioranza dei soci sia costituita da persone fisiche iscritte nell'anagrafe della popolazione del Comune prima del 1998;
 - i soggetti, iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune prima del 1998 ammessi ai benefici della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

Articolo 8

Agevolazioni tariffarie per favorire l'occupazione e le iniziative produttive

1. I soggetti di cui al primo comma dell'art. 6, che hanno incrementato di almeno il 20% i propri livelli occupazionali e quelli di cui all'art. 7, alla fine di ciascun finanziario possono chiedere al Comune il rimborso del 50% dei corrispettivi pagati per i servizi comunali di cui all'art. 3 del presente regolamento. Il rimborso è disposto dal Comune, previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti.

Articolo 9

Esenzione dall'imposta comunale sugli immobili.

1. Sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità e dalle aziende sanitarie locali, dalle camere di commercio industria ed artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-Bis, DPR 29 settembre

- 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i fabbricati posseduti ed utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 10

Riduzioni ed esenzioni dal canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Il canone di occupazione dei posteggi, relativi al mercato demenicale, è ridotto al 40%;
2. Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate :
 - dallo Stato, dalle regioni, dalle province, e dai consorzi fra enti locali;
 - da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - da enti pubblici diversi dalle società e residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto l'esercizio esclusivo o principale di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive, filantropiche o religiose, da chiunque effettuate.
3. Sono altresì esenti dal pagamento del canone:
 - le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene in privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
 - le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

- le occupazioni fatte dall'ente gestore del servizio idrico integrato, come definito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche;
- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici.

Articolo 11

Agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio.

1. A favore dei soggetti che realizzano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio a norma dell'art.1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è fissata nella misura del 5 per mille. L'agevolazione si applica per 1 anno a decorrere da quello di inizio dei lavori, e nel caso di trasferimento degli immobili o di diritti reali sugli stessi, spetta all'acquirente.
2. Le agevolazioni previste al comma 1, spettano alle stesse condizioni stabilite per la concessione delle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non spettano per gli edifici non censiti agli uffici del catasto o per i quali non sia stato richiesto l'accatastamento o per i quali nel 1998 non sia stata pagata l'imposta comunale sugli immobili, se dovuta.

Articolo 12

Agevolazioni per la perdita di reddito a causa di lavori pubblici.

1. Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi sono esenti dall'imposta comunale e dalla tassa o dalla tariffa sui rifiuti relativamente all'immobile adibito all'attività artigianale o commerciale. L'esenzione si applica proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori.
2. Gli esercizi di cui al comma precedente sono altresì esonerati, per lo stesso periodo:
 - dal canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per le occupazioni effettuate nelle stesse zone;
 - dall'imposta di pubblicità (o dal canone per l'installazione) relativamente ai mezzi pubblicitari connessi agli esercizi medesimi.

TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI.

Articolo 13

Tributi arretrati.

1. Nei riguardi dei soggetti di cui al precedenti artt. 5, 6 e 7 il Comune non esercita l'attività di accertamento per tutti i tributi comunali dovuti da essi o dai componenti del loro nucleo familiare, ancorché soppressi od abrogati, in relazione ai presupposti verificatisi fino al 31 dicembre 1998, e per il tempo durante il quale detti soggetti beneficiano delle esenzioni e delle agevolazioni loro accordate per effetto del presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.